



ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Villa Medicea di Castello
Via di Castello 46 – 50141 Firenze
<http://www.accademiadellacrusca.it>
Tel. 055-454277/8 – Fax 055-454279

DETERMINA del Presidente NUMERO 122 DEL 12-11-2018

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DEL BANDO CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LETTERA D'INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RELATIVAMENTE ALLA CATEGORIA A POSIZIONE ECONOMICA A3. CIG 7597479601

Il Presidente dell'Accademia della Crusca, premesso che:

- l'Accademia della Crusca con deliberazione n. 97 CD dell'8 di agosto 2018 e determina a contrarre n. 102 del 24 settembre 2018 ha stabilito di attivare la procedura in oggetto, allo scopo di individuare l'aggiudicatario per i servizi di somministrazione di personale, e più precisamente per un addetto amministrativo a tempo determinato per la tenuta della contabilità di ente pubblico non economico (fatturazione attiva e passiva e relativa registrazione in contabilità finanziaria ed economica, ordinativi informatici e operazioni collegate); categoria A, posizione economica A3, CCNL del 12/02/2018 relativo al personale dipendente del comparto Funzioni centrali, per la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data della aggiudicazione, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo stimato di € 68.405,40 (oltre IVA sul solo compenso d'agenzia);
- con avviso pubblicato sul sito dell'Accademia in data 26 settembre 2018 si sono invitati gli interessati a far pervenire, la propria manifestazione di interesse,
- in data 26 ottobre 2018 sono state invitate alla procedura negoziata le agenzie che avevano validamente inoltrato manifestazione di interesse alla partecipazione, e altre individuate dalla RUP per raggiungere il numero minimo di 5, previsto nel bando;
- l'Accademia si era riservata la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura e di non dare seguito all'indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comportasse alcuna pretesa da parte degli operatori economici che avevano manifestato interesse a essere invitati alla procedura negoziata;
- la scadenza per la presentazione delle domande da parte degli invitati è prevista per il giorno 13 novembre 2018 alle ore 19;
- in data 9 novembre 2018 una delle ditte invitate ha segnalato alla Rup (prot. n. 2107/A 34 del 9 novembre 2018) che nel CCNL Funzioni Centrali sottoscritto a febbraio 2018, all'art. 56 è espressamente statuito che "...3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: ... - Enti pubblici non economici: profili dell'Area A; ...".

- dall'esame del CCNL Funzioni Centrali richiamato dalla ditta interessata il rilievo appare fondato.

CONSTATATO che nel bando sono presenti vizi di illegittimità;

VISTO che l'art. 21, c. nonies, della L. 241/90 dispone che "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole [...] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo...";

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21, c. nonies della L. 241/1990 e succ. mod. e int.;

CONSIDERATO, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

RITENUTO quindi necessario - in ossequio al principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. - addivenire all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto;

VERIFICATO che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela.

Tutto ciò considerato, il Presidente dell'Accademia della Crusca

DISPONE

- di procedere, per le motivazioni sopra riportate, all'annullamento in autotutela del BANDO CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LETTERA D'INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RELATIVAMENTE ALLA CATEGORIA A POSIZIONE ECONOMICA A3 - CIG 7597479601, ai sensi dell'art. 21, comma nonies, della L. 241/1990;

- di indire una nuova procedura di gara, per la quale nomina Rup la Dott.ssa Delia Ragionieri, con le stesse modalità di quella ora annullata, salvo il diverso inquadramento di personale nella categoria B, posizione economica B1, con conseguente diverso valore a base di gara da calcolare con i medesimi criteri del bando ora annullato.

Dispone che la presente determina sia immediatamente pubblicata nell'apposita sezione del sito dell'Accademia e comunicata alle società invitate.

La presente determina, immediatamente esecutiva, sarà ratificata dal prossimo Consiglio Direttivo.

Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini

del d.lgs. 82/2005.